SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147º — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 maggio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro* **Serie** *speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Provincia di Trento

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Ministero della salute:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 124

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreti datati 7 marzo 2006, concernenti iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005, della direttiva 2005/57/CE della Commissione del 21 settembre 2005, della direttiva 2005/54/CE della Commissione del 19 settembre 2005 e della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005.

Da 06A04519 a 06A04522

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2006, n. **187.**

Regolamento sulla istituzione e tenuta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della banca di dati informatica denominata «Opportunità territoriali di investimento».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 95, comma 1, e 97 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 4 settembre 2002, n. 207;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», ed in particolare, gli articoli 18 e 19 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le direttive del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 16 gennaio 2002, recante «Sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nella pubblica amministrazione», del 18 dicembre 2003, recante «Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione per l'anno 2004» e del 19 dicembre 2003, recante «Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il proprio decreto 23 aprile 2005 recante «Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Gianni Letta»;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 21 dicembre 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006, n. 711;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione e finalità della banca di dati

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali, di seguito denominato Dipartimento, la banca di dati informatica Guida agli investimenti locali, denominata «Opportunità Territoriali di Investimento».

2. Nella banca di dati sono raccolti dati anonimi anche aggregati per scopi statistici sul contesto-socio-economico di aree industriali determinate; dati relativi alle leggi nazionali e regionali di incentivazione alle attività produttive e dati relativi ad impianti e stabilimenti produttivi ove si sono verificate rilevanti crisi aziendali inseriti in specifiche schede informative, corredate di immagini.

3. La finalità della banca di dati è la promozione di opportunità di investimento nelle aree di grave crisi industriale presenti sul territorio nazionale per agevolare la reindustrializzazione e lo sviluppo dell'economia locale, tramite la diffusione sulla rete telematica internet, anche in lingue straniere, dei dati di cui all'articolo 2.

4. La banca di dati informatica è uno degli strumenti tecnici di supporto allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Dipartimento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, tra cui: «Il Dipartimento opera altresì in materia di conoscenza e coordinamento delle situazioni economiche ed occupazionali a livello locale e di interventi per le crisi aziendali e per l'attuazione degli strumenti della programmazione negoziata».

Art. 2.

Alimentazione della banca di dati

1. Il Dipartimento elabora i dati statistici sulla realtà socio-economica dell'area interessata sulla base di proprie analisi, nonché di dati diffusi da istituti ed enti di ricerca specializzati, della cui collaborazione il Dipartimento si avvale.

2. I dati relativi alle normative di incentivazione alle attività produttive sono detenuti dalla stessa amministrazione.

3. I dati contenuti nelle schede informative, come indicati nel comma 4, sono inseriti nella banca di dati del Dipartimento a seguito di richiesta dei proprietari, titolari, rappresentanti legali, commissari o liquidatori degli impianti e stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Ogni scheda informativa contiene: la denominazione dell'impianto ed il recapito; la localizzazione; le immagini del sito produttivo; le caratteristiche tecniche dell'area, dei fabbricati e degli impianti; il piano regolatore in vigenza; il settore di attività; le caratteristiche merceologiche; il numero di ex dipendenti e l'esistenza di eventuali vincoli di riassunzione o di utilizzo del personale ancora a carico o ex dipendente; i tempi, le procedure di vendita ed il valore commerciale indicativo; l'esistenza di agevolazioni o contributi regionali, nazionali e comunitari; la situazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeree o portuali. Qualora disponibile,

la scheda potrà contenere anche il nominativo, il telefono e l'indirizzo di posta elettronica della persona da contattare sul luogo.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può chiedere ai soggetti di cui al comma 3 la comunicazione di eventuali altri dati, relativi agli impianti produttivi, rispetto a quelli indicati nel comma 4, qualora ritenuti necessari per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 o comunque con esse non incompatibili.

6. Nel sito internet non sono raccolti e diffusi dati configurabili come sensibili o giudiziari ai sensi dell'articolo 4, lettera *d)* e lettera *e)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3.

Tenuta e conservazione della banca di dati informatica

1. La banca di dati è tenuta secondo i principi di trasparenza, necessità, completezza, pertinenza e non eccedenza dei dati, ai sensi degli articoli 3 e 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I dati trattati in via informatica sono conservati fino alla positiva conclusione di eventuali trattative in corso e comunque per un tempo non superiore a tre anni.

Art. 4.

Titolare del trattamento dei dati della banca di dati informatica

1. Titolare del trattamento è la Presidenza del Consiglio dei Minitri, Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali.

Art. 5.

Responsabile della banca di dati informatica

1. Il titolare del trattamento designa uno o più responsabili della banca di dati cui saranno affidati i seguenti compiti:

a) verificare l'acquisizione dei dati per la costituzione e la tenuta della banca di dati; assicurare la completezza e l'aggiornamento dei dati ivi contenuti;

b) verificare che i dati trattati siano necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto agli obblighi ed ai compiti attribuiti, valutando specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti;

c) curare il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dei dati;

d) impartire disposizioni operative per la sicurezza della banca di dati e dei procedimenti di gestione e trattamento degli stessi, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni;

e) assicurare l'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il diritto di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il responsabile per il trattamento dei dati procede, in accordo con il titolare, all'individuazione degli incaricati.

Art. 6.

Modalità di accesso alla banca di dati informatica

1. La banca di dati è accessibile all'indirizzo «www.governo.it» del portale internet da chiunque vi abbia interesse.

2. I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente per le finalità del presente decreto.

Art. 7.

Trattamento e sicurezza dei dati

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali può effettuare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, diffusione, blocco, interconnessione, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.

2. Il trattamento mediante strumenti elettronici è effettuato con le regole del Disciplinare tecnico - Allegato *B* del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 marzo 2006

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 398

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 95 e 97 della Costituzione:

«Art. 95. — Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.».

«Art. 97. — I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e detta disposizioni sulla organizzazione dei ministeri.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e disciplina l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

— Il testo degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è il seguente:

«Art. 18 *(Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)*. — 1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.

2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.

4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.

5. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 25 in tema di comunicazione e diffusione».

«Art. 19 *(Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)*. — 1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.

3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 4, lettere *d)* ed *e)* del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, è il seguente:

d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, ladesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da *a)* a *o)* e da *r)* a *u)*, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;».

Nota all'art. 3:

— Il testo degli articoli 3 e 11 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, è il seguente:

«Art. 3 *(Principio di necessità nel trattamento dei dati)*. — 1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.».

«Art. 11 *(Modalità del trattamento e requisiti dei dati)*. — 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.».

Note all'art. 5:

— Gli articoli da 7 a 10 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 fanno parte del titolo II che reca: «Diritti dell'interessato.».

— Gli articoli da 22 a 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241: (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) fanno parte del capo V che reca: «Capo V - Accesso ai documenti amministrativi».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera *a)* del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, è il seguente:

«Art. 4 *(Definizioni)* — 1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazio l'organizzazione la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;».

— Il testo dell'allegato B del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, è il seguente:

«ALLEGATO *B*

Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza
(Artt. da 33 a 36 del codice)

Trattamenti con strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:

Sistema di autenticazione informatica

1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.

2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.

3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.

4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.

5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.

6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.

7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.

8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.

9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.

10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.

11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.

Sistema di autorizzazione

12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di àmbito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione

13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.

14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

Altre misure di sicurezza

15. Nell'àmbito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-*quinquies* del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.

17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale.

18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

Documento programmatico sulla sicurezza

19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;

19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'àmbito delle strutture preposte al trattamento dei dati;

19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;

19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;

19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;

19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;

19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;

19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari

20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-*ter* del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.

21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'art. 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.

Misure di tutela e garanzia

25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.

26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.

Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:

27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'àmbito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.».

06G0205

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 aprile 2006, n. **188.**

Regolamento recante concessione di esenzioni relative a requisiti di sicurezza previsti dall'Allegato 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 (battello di emergenza veloce e piazzola raduno elicotteri).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali»;

Visti gli articoli 5-1 e 5-2 del Capitolo III dell'allegato I al precitato decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45, come modificato con decreto legislativo 23 dicembre 2002, n. 291 e con decreto ministeriale 12 marzo 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 13 maggio 2004 in attuazione, rispettivamente, delle direttive 2002/25/CE della Commissione del 5 marzo 2002 e 2003/75/CE della Commissione del 29 luglio 2003;

Considerato che nelle zone di mare in cui operano le navi destinatarie del presente provvedimento esiste adeguata copertura S.A.R.;

Ritenuto che l'obbligo di sistemare il battello di emergenza veloce e l'area di prelievo di persone da parte di elicotteri, sulle navi esistenti di classe «B», «C» e «D», in servizio di linea sia ingiustificata e non necessaria in determinate relazioni di traffico e che la concessione delle relative esenzioni non comporti una riduzione del livello di sicurezza delle unità che ne beneficiano;

Viste le note n. 5283 del 24 aprile 2001 e n. 8796 del 9 luglio 2001 della Rappresentanza permanente d'Italia c/o l'U.E., con le quali si è provveduto alla notifica del procedimento di deroga alla Commissione europea, fornendo anche i chiarimenti richiesti;

Preso atto della mancata opposizione da parte della Commissione europea alla concessione delle esenzioni nel termine prescritto;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 30 settembre 2002 e del 25 agosto 2003;

Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri espresso con nota n. 11252/DAGL 19.3.13/2004/4 del 27 maggio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 16 giugno 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 27 febbraio 2006;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota n. 5015 del 21 marzo 2006, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. I termini utilizzati nel presente decreto devono intendersi secondo le definizioni riportate, nell'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e nel capitolo III del relativo allegato I, salvo i seguenti termini secondo i quali si intende per:

a) «servizio di linea»: una serie di collegamenti, effettuati in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o più porti, in base ad un orario pubblicato o con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;

b) «terra ferma»: il territorio peninsulare italiano e le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica a tutte le navi da passeggeri Ro/Ro esistenti appartenenti alle classi «B», «C» e «D», soggette al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, che effettuano servizio di linea in viaggi nazionali tra la terra ferma e le isole minori italiane nonché nello stretto di Messina, nei tratti di mare che saranno individuati con apposito decreto dirigenziale dell'Amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45. Con analogo provvedimento l'elenco potrà essere aggiornato.

Art. 3.

Esenzione dall'obbligo della sistemazione dei battelli di emergenza veloci

1. Sulle navi di cui all'articolo 2 non è richiesta l'installazione del battello di emergenza veloce con relativo dispositivo per la messa a mare e per il recupero a bordo di cui alla sezione 5-1 del capitolo III dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45. In sostituzione, deve essere sistemato un battello di emergenza con relativo dispositivo per la messa a mare e recupero a bordo; detti dispositivi devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti dalla «SOLAS 74» ed approvati secondo le norme vigenti.

Art. 4.

Esenzione dall'obbligo della presenza di una piazzola di recupero per elicotteri

1. Le navi di cui all'articolo 2 sono esentate dall'obbligo di ottemperare alla disposizione di cui alla sezione 5-2 del capitolo III dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 aprile 2006

Il Ministro: LUNARDI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 299

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 (Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali) pubblicato nel supplemento ordinario n. 38 alla *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 2000, n. 55, è il seguente:

«Art. 5 *(Equivalenze ed esenzioni)*. — 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, notificato alla Commissione europea, possono essere adottate misure che consentono l'equivalenza alle regole contenute nell'allegato I, purché tali equivalenze siano almeno efficaci quanto le suddette regole, nonché, a condizione che non ne risulti una riduzione del livello di sicurezza, misure atte a esonerare le navi dall'osservanza di taluni requisiti specifici indicati nel presente decreto, quando siano adibite, nelle acque territoriali, inclusi i tratti di mare arcipelagici riparati dagli effetti del mare aperto, a viaggi nazionali sottoposti a talune condizioni operative, quali la probabilità di un'onda significativa inferiore, l'osservanza di limiti stagionali, la circostanza che la navigazione sia effettuata solo in ore diurne o in condizioni climatiche o meteorologiche favorevoli, la durata limitata dei viaggi, ovvero la vicinanza di servizi di pronto intervento».

— Il testo degli articoli 5-1 e 5-2 del Capitolo III dell'allegato 1 del citato decreto legislativo n. 45 del 2000, modificato, dal decreto legislativo 23 dicembre 2002, n. 291 (Sostituzione dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, in attuazione della direttiva 2002/25/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri - supplemento ordinario n. 242 alla *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2005, n. 305) e dal decreto ministeriale 12 marzo 2004 (Attuazione della direttiva 2003/75/CE della Commissione del 29 luglio 2003, che modifica l'allegato I della direttiva 98/18/CE del

Consiglio, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, già attuata con decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45» (*Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 2004, n. 111) è il seguente:

«Art. 5-1 *(Requisiti relativi alle navi ro-ro da passeggeri) (R 26). Navi ro-ro da passeggeri delle classi B, C e D costruite prima del 1º gennaio 2003.*

1. Le navi ro-ro da passeggeri costruite prima del 1º gennaio 2003 devono conformarsi alle disposizioni dei paragrafi 6.2, 6.3, 6.4, 7, 8 e 9 entro la data della prima visita di controllo periodica successiva al 1º gennaio 2006.

Anteriormente a tale data, alle navi ro-ro costruite prima del 1º gennaio 2003 si applicano i paragrafi 2, 3, 4 e 5.

In deroga alle disposizioni che precedono, quando su tali navi gli apparecchi o i dispositivi di salvataggio vengono sostituiti o quando tali navi vengono sottoposte a riparazioni, adattamenti o modifiche rilevanti che comportano sostituzioni o aggiunte ai loro esistenti dispositivi o apparecchiature di salvataggio, questi dispositivi o apparecchiature devono conformarsi alle pertinenti disposizioni dei paragrafi 6, 7, 8 e 9.

2. *Zattere di salvataggio.*

1. Le zattere di salvataggio delle navi ro-ro da passeggeri devono essere servite da dispositivi MES (Marine Evacuation System) conformi alla regola SOLAS III/48.5 in vigore il 17 marzo 1998, oppure da dispositivi per la messa a mare conformi alla regola SOLAS III/48.6 in vigore il 17 marzo 1998, ugualmente distribuiti su ciascun fianco della nave.

Deve essere assicurata la comunicazione tra la zona di imbarco e la piattaforma.

2. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere provvista di dispositivo di galleggiamento libero conforme alla regola SOLAS III/23 in vigore il 17 marzo 1998.

3. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere del tipo provvisto di rampa di imbarco conforme alle disposizioni di cui alla regola SOLAS III/39.4.1 o alla regola SOLAS III/40.4.1 in vigore il 17 marzo 1998, a seconda del caso.

4. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere autoraddrizzante o con tenda e reversibile, stabile in condizioni di mare grosso e in grado di operare in condizioni di sicurezza indipendentemente del lato sul quale galleggia. E consentito l'uso di zattere di salvataggio aperte e reversibili ove l'amministrazione dello Stato di bandiera ritenga tale uso giustificato del fatto che il viaggio si svolge in acque riparate e condizioni meteomarine favorevoli nel tratto di mare e nel periodo in cui opera la nave, e purché tali zattere siano pienamente conformi alle disposizioni dell'allegato 10 dei codice per le unità veloci.

In alternativa, ogni nave può essere dotata di zattere autoraddrizzanti o con tenda e reversibili in aggiunta alla sia normale dotazione di zattere di salvataggio, la cui capacità totale sia almeno pari al 50% delle persone che non possono essere sistemate nelle imbarcazioni di salvataggio. Tale capacità supplementare deve essere determinata in base alla differenza fra il numero totale delle persone a bordo e il numero delle persone sistemate nelle imbarcazioni di salvataggio. Le suddette zattere devono essere approvate, dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO (con circ. MSC 809).

3. *Battelli di emergenza veloci.*

1. Almeno un battello di emergenza a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere un battello di emergenza veloce, approvato dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con circ. MSC 809.

2. Ciascun battello di emergenza veloce deve essere provvisto di un adeguato dispositivo per la messa a mare, approvato dall'amministrazione dello Stato di bandiera. Nell'approvare tali dispositivi, detta amministrazione terrà conto del fatto che i battelli di emergenza veloci devono poter essere messi a mare e recuperati anche in condizioni meteomarine molto sfavorevoli, nonché delle raccomandazioni adottate dall'IMO.

3. Almeno due equipaggi di ciascun battello di emergenza veloce devono essere addestrati e devono partecipare a esercitazioni periodiche, secondo quanto prescritto dalla sezione A-V1/2, tabella A-VI/2-2 «Specification of the minimum standard of competence in fast rescue boats» del Seafarers Training, Certification and Watchkeeping (STCW) Code (Norme per l'addestramento, l'abilitazione e il servizio di guardia) e dalle raccomandazioni adottate dall'IMO con risoluzione A.771 (18), e successivi emendamenti. L'addestramento e le esercitazioni devono comprendere le diverse operazioni di salvataggio, maneggio e manovra di tali imbarcazioni in varie condizioni meteomarine, nonché di raddrizzamento in seguito a capovolgimento delle stesse.

4. Ove la disposizione o le dimensioni di una nave ro-ro da passeggeri esistente siano tali da impedire la sistemazione del battello di emergenza veloce prescritto dal punto 3.1, detto battello potrà essere sistemato al posto di una esistente imbarcazione di salvataggio che sia stata accettata come battello di emergenza o come imbarcazione di emergenza, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1) il battello veloce sia provvisto di un dispositivo per la messa a mare conforme alle disposizioni del punto 3.2;

2) la riduzione di capacità risultante dalla sostituzione del mezzo di salvataggio sia compensata dalla sistemazione di zattere di salvataggio aventi una capacità almeno eguale al numero di persone trasportate dall'imbarcazione sostituita;

3) tali zattere di salvataggio possano essere utilizzate con i dispositivi esistenti per la messa a mare e con i dispositivi MES per l'evacuazione della nave.

4. *Mezzi di soccorso.*

1. Le navi ro-ro da passeggeri devono essere provviste di dispositivi efficaci per il pronto recupero di superstiti in mare e per il loro trasbordo dai battelli di emergenza e dai mezzi collettivi di salvataggio sulla nave.

2. I dispositivi per il trasbordo dei superstiti sulla nave possono essere parte di un dispositivo MES o di altro dispositivo di salvataggio.

Tali dispositivi devono essere approvati dallo Stato di bandiera tenendo conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con circ. MSC 810.

3. Se lo scivolo di un dispositivo MES è destinato a fungere da mezzo di trasbordo dei superstiti sul ponte della nave, il predetto scivolo deve essere dotato di corrimano o di scalette che facilitino la risalita.

5. *Cinture di salvataggio.*

1. In deroga alle disposizioni delle regole SOLAS III/7.2 e III/22.2, le cinture di salvataggio devono essere sistemate in numero sufficiente in prossimità dei punti di riunione in modo da evitare che i passeggeri debbano tornare nelle rispettive cabine per prendere le suddette cinture.

2. Sulle navi ro-ro da passeggeri, ciascuna cintura di salvataggio deve essere provvista di una luce, conforme ai requisiti della regola SOLAS III/32.2 in vigore al 17 marzo 1998.

Navi ro-ro da passeggeri delle classi B, C e D
costruite dopo il 10 gennaio 2003

6. *Zattere di salvataggio.*

1. Le zattere di salvataggio delle navi ro-ro da passeggeri devono essere servite da dispositivi MES (Marine Evacuation System) conformi alla sezione 6.2 del codice LSA oppure da dispositivi per la messa a mare conformi al paragrafo 6.1.5 del codice LSA ugualmente distribuiti su ciascun fianco della nave.

Deve essere assicurata la comunicazione tra la zona di imbarco e la piattaforma.

2. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere provvista di dispositivo di galleggiamento libero conforme alla regola SOLAS III/13.4.

3. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere del tipo provvisto di rampa di imbarco conforme alle disposizioni di cui ai paragrafi 4.2.4.1 o 4.3.4.1 del codice LSA, a seconda del caso.

4. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere autoraddrizzante o con tenda e reversibile, stabile in condizioni di mare grosso e in grado di operare in condizioni di sicurezza indipendentemente del lato sul quale galleggia. È consentito l'uso di zattere di salvataggio aperte e reversibili ove l'amministrazione dello Stato di bandiera ritenga tale uso giustificato del fatto che il viaggio si svolge in acque riparate e condizioni meteomarine favorevoli nel tratto di mare e nel periodo in cui opera la nave, e purché tali zattere siano pienamente conformi alle disposizioni dell'allegato 10 del codice per le unità veloci.

In alternativa, ogni nave può essere dotata di zattere autoraddrizzanti o con tenda e reversibili in aggiunta alla sua normale dotazione di zattere di salvataggio, per una capacità totale pari almeno al 50% delle persone che non possono essere sistemate nelle imbarcazioni di salvataggio. Tale capacità supplementare deve essere determinata in base alla differenza fra il numero totale delle persone a bordo e il numero delle persone sistemate nelle imbarcazioni di salvataggio. Le suddette zattere devono essere approvate dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con circ. MSC 809.

7. *Battelli di emergenza veloci.*

1. Almeno un battello di emergenza a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere un battello di emergenza veloce, approvato dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con circ. MSC 809.

2. Ciascun battello di emergenza veloce deve essere provvisto di un adeguato dispositivo per la messa a mare, approvato dall'amministrazione dello Stato di bandiera. Nell'approvare tali dispositivi, detta amministrazione terrà conto del fatto che i battelli di emergenza veloci devono poter essere messi a mare e recuperati anche in condizioni meteomarine molto sfavorevoli, nonché delle raccomandazioni adottate dall'IMO.

3. Almeno due equipaggi di ciascun battello di emergenza veloce devono essere addestrati e devono partecipare a esercitazioni periodiche, secondo quanto prescritto dalla sezione A-VI 2, tabella A-VI/2-2 «Specification of the minimum standard of competence in fast rescue boats» del Seafarers Training, Certification and Watchkeeping (STCW) Code (Norme per l'addestramento, l'abilitazione e il servizio di guardia) e dalle raccomandazioni adottate dall'IMO con risoluzione A.771 (18) e successivi emendamenti. L'addestramento e le esercitazioni devono comprendere le diverse operazioni di salvataggio, maneggio e manovra di tali imbarcazioni in varie condizioni meteomarine, nonché di raddrizzamento in seguito a capovolgimento delle stesse.

4. Ove la disposizione o le dimensioni di una nave ro-ro da passeggeri esistente siano tali da impedire la sistemazione del battello di emergenza veloce prescritto dal punto 3.1. detto battello potrà essere sistemato al posto di una esistente imbarcazione di salvataggio che sia stata accettata come battello di emergenza o come imbarcazione di emergenza, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1) il battello veloce sia provvisto di un dispositivo per la messa a mare conforme alle disposizioni del punto 3.2;

2) la riduzione di capacità risultante dalla sostituzione del mezzo di salvataggio sia compensata dalla sistemazione di zattere di salvataggio aventi una capacità almeno eguale al numero di persone trasportate dall'imbarcazione sostituita;

3) tali zattere di salvataggio possano essere utilizzate con i dispositivi esistenti per la messa a mare e i dispositivi MES per l'evacuazione della nave.

8. *Mezzi di soccorso.*

1. Le navi ro-ro da passeggeri devono essere provviste di dispositivi efficaci per il pronto recupero di superstiti in mare e per il loro trasbordo dai battelli di emergenza e dai mezzi collettivi di salvataggio sulla nave.

2. I dispositivi per il trasbordo dei superstiti sulla nave possono essere parte di un dispositivo MES o di altro dispositivo di salvataggio.

Tali dispositivi devono essere approvati dallo Stato di bandiera tenendo conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con circ. MSC 810.

3. Se lo scivolo di un dispositivo MES è destinato a fungere da mezzo di trasbordo dei superstiti sul ponte della nave, il predetto scivolo deve essere dotato di corrimano o di scalette che facilitino la risalita.

9. *Cinture di salvataggio.*

1. In deroga alle disposizioni delle regole SOLAS III/7.2 e III/22.2, le cinture di salvataggio devono essere sistemate in numero sufficiente in prossimità dei punti di riunione in modo da evitare che i passeggeri debbano tornare nelle rispettive cabine per prendere le suddette cinture.

2. Sulle navi ro-ro da passeggeri, ciascuna cintura di salvataggio deve essere provvista di una luce, conforme ai requisiti del paragrafo 2.2.3 del codice LSA.

Art. 5-2 (Piazzole di atterraggio e di carico per elicotteri) (R28).

Navi nuove ed esistenti delle classi B, C e D:

.1 Le navi ro-ro da passeggeri esistenti devono conformarsi alle disposizioni del paragrafo .2 della presente regola entro la data della prima visita di controllo periodica successiva alla data del 1° luglio 1998.

.2 Le navi ro-ro da passeggeri devono essere dotate di una piazzola di recupero per elicotteri approvata dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con risoluzione A.229 (VII), e successivi emendamenti.

.3 Le navi nuove delle classi B, C e D di lunghezza pari o superiore a 130 metri devono essere dotate di piazzola di atterraggio per elictteri approvata dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 45 del 2000, è il seguente:

«Art. 1 *(Definizioni).* — 1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende per:

a) «convenzioni internazionali»:

1. la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 438,

che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata «SOLAS 1974»;

2. la convenzione internazionale sulle linee di massimo carico del 1966, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata «LL66»;

b) «codice sulla stabilità a nave integra»: il codice sulla stabilità a nave integra per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti della Organizzazione Marittima Internazionale IMO (Code on Intact Stability), contenuto nella risoluzione A.749 (18) dell'Assemblea dell'organizzazione stessa del 4 novembre 1993, nel testo modificato alla data del 17 marzo 1998;

c) «codice per le unità veloci (HSC)»: il codice internazionale di sicurezza per le unità veloci (International Code for Safety of High Speed Crafts) adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO con la risoluzione MSC 36 (63) del 20 maggio 1994, nel testo modificato alla data del 17 marzo 1998;

d) «GMDSS»: il sistema globale di sicurezza e soccorso in mare (Global Maritime Distress and Safety System), definito nel capitolo IV della «SOLAS 1974»;

e) «nave da passeggeri»: qualsiasi nave che trasporti più di dodici passeggeri;

f) «unità veloce da passeggeri»: una unità veloce come definita alla regola 1 del capitolo X della «SOLAS 1974», che trasporti più di dodici passeggeri; non sono considerate unità veloci da passeggeri le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi delle classi B, C e D, quando:

1. il loro dislocamento rispetto alla linea di galleggiamento corrisponda a meno di cinquecento metri cubi;

2. la loro velocità massima, come definita dal paragrafo 1.4.30 del codice per le unità veloci (HSC Code), sia inferiore ai venti nodi;

g) «nave nuova»: una nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione, alla data del luglio 1998 o successivamente. Per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in cui:

1. ha inizio la costruzione identificabile con una nave specifica;

2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la sistemazione in posto di almeno cinquanta tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutto il materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori;

h) «nave esistente»: una nave che non sia una nave nuova;

i) «passeggero»: qualsiasi persona che non sia:

1. il comandante, né un membro dell'equipaggio, né altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualità a bordo di una nave per i suoi servizi;

2. un bambino di età inferiore a un anno;

l) «lunghezza della nave»: se non altrimenti definita nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su un galleggiamento all'85% della più piccola altezza di costruzione misurata dal limite superiore della chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se tale lunghezza è maggiore. Nelle navi che, secondo progetto, presentano un'inclinazione della chiglia, il galleggiamento al quale si misura tale lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento del piano di costruzione;

m) «altezza di prora»: l'altezza di prora definita dalla regola 39 della convenzione «LL66» in quanto distanza verticale sulla perpendicolare avanti, fra il galleggiamento corrispondente al bordo libero estivo assegnato e l'assetto di progetto, e la faccia superiore del ponte esposto a murata;

n) «nave con ponte completo»: una nave provvista di un ponte completo, esposto alle intemperie e al mare, dotato di mezzi permanenti che permettano la chiusura di tutte le aperture nella parte esposta alle intemperie e sotto il quale tutte le aperture praticate nelle fiancate sono dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno alle intemperie. Il ponte completo può essere un ponte stagno o una struttura equivalente a un ponte non stagno, completamente coperto da una struttura stagna alle intemperie, di resistenza sufficiente a mantenere l'impermeabilità alle intemperie e munita di mezzi di chiusura stagni alle intemperie;

o) «viaggio internazionale»: un viaggio per mare dal porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di quello Stato o viceversa;

p) «viaggio nazionale»: un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato membro, o da un porto a un altro porto di tale Stato membro;

q) «tratti di mare»: le aree marittime nelle quali le classi di navi possono operare per tutto l'anno o, eventualmente, per un periodo specifico;

r) «area portuale»: un'area che si estende fino alle strutture portuali permanenti più periferiche che costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino ai limiti definiti da elementi geografici naturali che proteggono un estuario o l'area protetta affine;

s) «luogo di rifugio»: qualsiasi area protetta naturalmente o artificialmente che possa essere usata come rifugio da una nave o da un'unità veloce, che si trovi in condizioni di pericolo;

t) «Amministrazione» il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

u) «Autorità marittime»: Comandi periferici secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

v) «Stato ospite»: lo Stato membro dai cui porti, o verso i cui porti una nave o una unità veloce, battente bandiera diversa da quella di detto Stato membro, effettua viaggi nazionali;

z) «organismo riconosciuto»: l'organismo riconosciuto a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

aa) «miglio»: lunghezza equivalente a 1.852 metri;

bb) «onda significativa»: l'onda media corrispondente a un terzo dell'altezza delle onde più alte osservate in un determinato periodo.

bb-bis) nave ro/ro da passeggeri: una nave da passeggeri che trasporta più di dodici passeggeri e disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria speciale, come definiti nella regola II-2/A/2 di cui all'allegato I;

bb-ter) età: età della nave, espressa in numero di anni dalla data della sua consegna; (bb quater) persona a mobilità ridotta: chiunque abbia una particolare difficoltà nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli anziani, i disabili, le persone con disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli;

bb-quinquies) altezza significativa d'onda (hs): l'altezza media del terzo delle onde di altezza più elevata fra quelle osservate in un dato periodo;

bb-sexies) ente tecnico: l'organismo autorizzato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.».

— Il capitolo III dell'allegato I del citato d.lgs. n. 45 del 2000 reca: «capitolo III - Mezzi di salvataggio.

Nota all'art. 2:

— Per l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 45 del 2000 si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per la sezione 5-1 del capitolo III dell'alleagto I al citato decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per la sezione 5-2 del capitolo III dell'alleagto I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 si vedano le note alle premesse.

06G0204

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Rutino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Rutino (Salerno) ed il sindaco nella persona del sig. Carmine Cortazzo;

Considerato che, in data 1º aprile 2006 il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Rutino (Salerno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 4 maggio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rutino (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Carmine Cortazzo.

Il citato amministratore, in data 1º aprile 2006, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rutino (Salerno).

Roma, 29 aprile 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A04805

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Lavena Ponte Tresa e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Lavena Ponte Tresa (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lavena Ponte Tresa (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Del Pozzone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 maggio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lavena Ponte Tresa (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 3 aprile 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9985/2006/ Area 2 del 3 aprile 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lavena Ponte Tresa (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Del Pozzone.

Roma, 29 aprile 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A04806

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Anzano di Puglia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Anzano di Puglia (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Anzano di Puglia (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

La rag. Gerarda D'Addesio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 maggio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Anzano di Puglia (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 8 aprile 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 327.13.4/ Area II del 10 aprile 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Anzano di Puglia (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della rag. Gerarda D'Addesio.

Roma, 29 aprile 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A04810

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di San Martino di Venezze e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Martino di Venezze (Rovigo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, con atti sepa-

rati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, commna 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Martino di Venezze (Rovigo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carmine Fruncillo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 maggio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Martino di Venezze (Rovigo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 15 aprile 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Rovigo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 450/1-13-4/Area II del 18 aprile 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Martino di Venezze (Rovigo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carmine Fruncillo.

Roma, 4 maggio 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A04807

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Torella del Sannio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Torella del Sannio (Campobasso) ed il sindaco nella persona del sig. Antonio Lombardi;

Considerato che, per effetto della sentenza di condanna pronunciata dal tribunale di Campobasso in data 28 febbraio 2002, divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte suprema di cassazione del 9 febbraio 2006, il predetto amministratore è decaduto di diritto dalla carica di sindaco, ai sensi del combinato disposto dell'art. 58, comma 1, lettera *c)*, e dell'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Torella del Sannio (Campobasso) è sciolto.

Dato a Roma, addì 10 maggio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Torella del Sannio (Campobasso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Antonio Lombardi.

Il citato amministratore è decaduto di diritto dalla carica di sindaco, ai sensi del combinato disposto dell'art. 58, comma 1, lettera *c)*, e dell'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per effetto della sentenza di condanna per un reato avente rilevanza agli specifici fini, pronunciata dal tribunale di Campobasso in data 28 febbraio 2002, confermata dalla Corte di appello di Campobasso con la pronuncia del 4 marzo 2004 e divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte suprema di cassazione del 9 febbraio 2006.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torella del Sannio (Campobasso).

Roma, 4 maggio 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A04808

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Quarto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Quarto (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da diciotto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Quarto (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Mariolina Goglia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 maggio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Quarto (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciotto consiglieri, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 20 aprile 2006.

Le citate dimissioni, presentate da oltre la metà dei componenti del civico consesso per il tramite di persona delegata con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 11222/Area II/EE.LL. del 21 aprile 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Quarto (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Mariolina Goglia.

Roma, 4 maggio 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A04809

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2006.

Accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri;

Considerato che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha rassegnato in data 2 maggio 2006 le dimissioni proprie e dei colleghi Ministri componenti il Consiglio medesimo;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni che il Presidente del Consiglio dei Ministri on. dott. Silvio BERLUSCONI, deputato al Parlamento, ha presentato in nome proprio e dei colleghi Ministri componenti il Consiglio medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 maggio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 6, foglio n. 38

06A04947

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2006.

Accettazione delle dimissioni dei Sottosegretari di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate, per le rispettive cariche, dai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Sottosegretari di Stato presso i Ministeri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 maggio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 6, foglio n. 39

06A04948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2006.

Nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale sono state accettate le dimissioni che il Presidente del Consiglio dei Ministri, on. dott. Silvio BERLUSCONI, deputato al Parlamento, ha presentato in data 2 maggio 2006 in nome proprio e dei colleghi Ministri componenti il Consiglio medesimo;

Considerato che l'on. prof. Romano PRODI, deputato al Parlamento, ha accettato l'incarico, conferitogli in data 16 maggio 2006, di formare il Governo;

Decreta:

L'on. prof. Romano PRODI, deputato al Parlamento, è nominato Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 maggio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 6, foglio n. 40

06A04949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2006.

Nomina dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati Ministri senza portafoglio:

a) l'onorevole dottor Vannino Chiti;

b) il professor Luigi Nicolais;

c) l'onorevole professoressa Linda Lanzillotta;

d) l'onorevole dottoressa Emma Bonino;

e) l'onorevole dottor Giulio Santagata;

f) l'onorevole dottoressa Barbara Pollastrini;

g) l'onorevole dottoressa Giovanna Melandri;

h) l'onorevole dottoressa Rosaria Bindi, detta Rosy;

i) l'onorevole Paolo Ferrero;

l) il professor ingegner Alessandro Bianchi;

m) l'onorevole professor Giuseppe Fioroni.

Sono nominati Ministri:

degli AFFARI ESTERI: l'onorevole Massimo D'Alema;

per i BENI e le ATTIVITÀ CULTURALI: l'onorevole Francesco Rutelli;

dell'INTERNO: l'onorevole professor Giuliano Amato;

della GIUSTIZIA: il senatore dottor Clemente Mastella;

della DIFESA: l'onorevole professor Arturo Mario Luigi Parisi;

dell'ECONOMIA e delle FINANZE: il professor Tommaso Padoa Schioppa;

delle ATTIVITÀ PRODUTTIVE: l'onorevole dottor Pier Luigi Bersani;

delle COMUNICAZIONI: l'onorevole dottor Paolo Gentiloni Silveri;

delle POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI: l'onorevole professor Paolo De Castro;

dell'AMBIENTE e della TUTELA del TERRITORIO: l'onorevole avvocato Alfonso Pecoraro Scanio;

delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI: l'onorevole avvocato Antonio Di Pietro;

del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI: l'onorevole Cesare Damiano;

della SALUTE: la senatrice Livia Turco;

dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA: l'onorevole dottor Fabio Mussi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 maggio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 6, foglio n. 41

06A04950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2006.

Nomina del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo, on. dott. Enrico LETTA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Enrico LETTA, deputato al Parlamento, è nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 maggio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 6, foglio n. 43

06A04951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2006.

Attribuzione delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri al Ministro degli affari esteri on. Massimo D'ALEMA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto l'art. 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 17 maggio 2006, con il quale è stato nominato Ministro degli affari esteri l'on. Massimo D'ALEMA, deputato al Parlamento;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Al Ministro degli affari esteri on. Massimo D'ALEMA, deputato al Parlamento, sono attribuite le funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 maggio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 6, foglio n. 44

06A04952

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2006.

Attribuzione delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per i beni e le attività culturali on. Francesco RUTELLI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto l'art. 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 17 maggio 2006, con il quale è stato nominato Ministro per i beni e le attività culturali l'on. Francesco RUTELLI, deputato al Parlamento;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Al Ministro per i beni e le attività culturali on. Francesco RUTELLI, deputato al Parlamento, sono attribuite le funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 maggio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 6, foglio n. 45

06A04953

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 2006.

Nomina di Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Sulla proposta del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati Ministri:

dello SVILUPPO ECONOMICO, l'onorevole dottor Pier Luigi BERSANI;

del COMMERCIO INTERNAZIONALE, l'onorevole dottoressa Emma BONINO;

delle POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI e FORESTALI, l'onorevole professor Paolo DE CASTRO;

delle INFRASTRUTTURE, l'onorevole avvocato Antonio DI PIETRO;

dei TRASPORTI, il professor ingegner Alessandro BIANCHI;

del LAVORO e della PREVIDENZA SOCIALE, l'onorevole Cesare DAMIANO;

dell'ISTRUZIONE, l'onorevole professor Giuseppe FIORONI;

dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA, l'onorevole dottor Fabio MUSSI;

della SOLIDARIETÀ SOCIALE, l'onorevole Paolo FERRERO.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 6, foglio n. 42

06A04954

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 2006.

Nomina dei Sottosegretari di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri che i Sottosegretari di Stato sono chiamati a coadiuvare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

prof.ssa Maria Chiara ACCIARINI;
sig. Pietro COLONNELLA;
prof. Gianpaolo Vittorio D'ANDREA;
sig. Elidio DE PAOLI;
prof. Fabio GOBBO;
on. Ricardo Franco LEVI;
dott.ssa Donatella LINGUITI;
sig. Giovanni LOLLI;
sen. Beatrice MAGNOLFI;
dott. Enrico MICHELI;
dott. Paolo NACCARATO;
dott. Gianpiero SCANU;

agli Affari esteri:

sig. Vittorio CRAXI;
dott. Famiano CRUCIANELLI;
dott. Donato DI SANTO;
dott. Ugo INTINI;
on. Patrizia SENTINELLI;
sen. Gianni VERNETTI;

all'Interno:

sig. Francesco BONATO;
sig.ra Marcella LUCIDI;
on. Domenico MINNITI (detto Marco);
cons. Alessandro PAJNO;
prof. Ettore ROSATO;

alla Giustizia:

prof. Luigi MANCONI;
sen. Alberto MARITATI;
dott.ssa Daniela MELCHIORRE;
sig. Luigi RIGOTTI;
dott. Luigi SCOTTI;

alla Difesa:

sig. Emidio CASULA;
dott. Giovanni Lorenzo FORCIERI;
dott. Marco VERZASCHI;

all'Economia e finanze:

sig. Antonangelo CASULA;
on. Pier Paolo CENTO;
sig. Alfiero GRANDI;
dott. Mario LETTIERI;
sen. Roberto PINZA;
dott. Massimo TONONI;
on. Vincenzo VISCO;

allo Sviluppo economico:

dott. Filippo BUBBICO;
on. Sergio D'ANTONI;
on. Alfonso GIANNI;
sen. Paolo GIARETTA;

al Commercio internazionale:

dott. Mauro AGOSTINI;
prof. Milos BUDIN;

alle Comunicazioni:

on. Giorgio CALO';
dott. Luigi VIMERCATI;

alle Politiche agricole, alimentari e forestali:

on. Stefano BOCO;
sig. Guido TAMPIERI;

all'Ambiente e alla tutela del territorio:

prof. Bruno DETTORI;
dott.ssa Laura MARCHETTI;
sig. Gianni PIATTI;

alle Infrastrutture:

on. Angelo CAPODICASA;
sig. Tommaso CASILLO;
dott. Luigi MEDURI;

ai Trasporti:

on. Cesare DE PICCOLI;
avv. Andrea ANNUNZIATA;

al Lavoro e alla previdenza sociale:

sig. Antonio MONTAGNINO;
dott.ssa Rosa RINALDI;

alla Salute:

dott. Antonio GAGLIONE;
sig. Gian Paolo PATTA;
sig. Serafino ZUCCHELLI;

all'Istruzione:

dott.ssa Mariangela BASTICO;
sig.ra Letizia DE TORRE;
dott. Gaetano PASCARELLA;

all'Università e ricerca:

prof. Nando DALLA CHIESA;
prof. Luciano MODICA;

ai Beni e attività culturali:

sig. Andrea MARCUCCI;
dott.ssa Danielle MAZZONIS;
sig.ra Elena MONTECCHI;

alla Solidarietà sociale:

dott.ssa Cristina DE LUCA;
sig.ra Cecilia DONAGGIO.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

RUTELLI, *Ministro dei beni e delle attività culturali*

AMATO, *Ministro dell'interno*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

PARISI, *Ministro della difesa*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

GENTILONI SILVERI, *Ministro delle comunicazioni*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*

PECORARO SCANIO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

DI PIETRO, *Ministro delle infrastrutture*

DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

TURCO, *Ministro della salute*

MUSSI, *Ministro dell'università e della ricerca*

BONINO, *Ministro del commercio internazionale*

BIANCHI, *Ministro dei trasporti*

FIORONI, *Ministro dell'istruzione*

FERRERO, *Ministro della solidarietà sociale*

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 6, foglio n. 46

06A04955

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 2006.

Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006, concernente la nomina dei Ministri senza portafoglio;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Ai sottoelencati Ministri senza portafoglio sono conferiti i seguenti incarichi:

all'on. dott. Vannino CHITI i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali;

al prof. Luigi NICOLAIS le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

all'on. prof.ssa Linda LANZILLOTTA gli affari regionali e le autonomie locali;

all'on. dott. Giulio SANTAGATA l'attuazione del programma di Governo;

all'on. dott.ssa Barbara POLLASTRINI i diritti e le pari opportunità;

all'on. dott.ssa Giovanna MELANDRI le politiche giovanili e le attività sportive;

all'on. dott.ssa Rosaria BINDI, detta Rosy, le politiche per la famiglia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 maggio 2006

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 6, foglio n. 47

06A04956

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 maggio 2006.

Autorizzazione, all'organismo denominato Istituto Nord Est Qualità - INEQ, ad effettuare i controlli sulla denominazione «Prosciutto di Sauris», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 21 dicembre 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 21 dicembre 2005, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Prosciutto di Sauris, trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione dall'Associazione temporanea tra imprese per la presentazione e il riconoscimento del «Prosciutto di Sauris I.G.P.» e dello «Speck di Sauris I.G.P.», con sede in Sauris (Udine), con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, l'Istituto Nord Est Qualità - INEQ, con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71;

Considerato che l'organismo Istituto Nord Est Qualità - INEQ risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7, dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo Istituto Nord Est Qualità - INEQ ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione Prosciutto di Sauris, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 14, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato Istituto Nord Est Qualità - INEQ, con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento (CE)

n. 510/2006 per la denominazione Prosciutto di Sauris, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 21 dicembre 2005.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'Istituto Nord Est Qualità - INEQ del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4, dell'art. 14, della legge n. 526/1999, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo autorizzato Istituto Nord Est Qualità - INEQ non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione Prosciutto di Sauris, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente art. può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo autorizzato Istituto Nord Est Qualità - INEQ dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Prosciutto di Sauris, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato Istituto Nord Est Qualità - INEQ dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto 21 dicembre 2005.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione Prosciutto di Sauris da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo Istituto Nord Est Qualità - INEQ è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato Istituto Nord Est Qualità - INEQ comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione Prosciutto di Sauris anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato Istituto Nord Est Qualità - INEQ immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione Prosciutto di Sauris rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 8.

L'organismo autorizzato Istituto Nord Est Qualità - INEQ è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A04800

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PROVINCIA DI TRENTO

DELIBERAZIONE 21 aprile 2006.

Riattivazione della liquidazione coatta della «Società Pescatori dilettanti di Condino - Cimego-Castello e Brione - Società cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione coatta, in Condino, e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Udita la relazione;

Vista la predetta deliberazione della Commissione provinciale per le cooperative di Trento n. 48 del 28 marzo 2006, con la quale viene proposta la riattivazione della liquidazione coatta della cooperativa in oggetto e la nomina del commissario liquidatore;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 926 di data 18 luglio 1975 con la quale la cooperativa è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota del comune di Condino prot. n. 1165 di data 21 febbraio 2006;

Vista la legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza»;

Visto il regolamento di attuazione dell'art. 3 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7, assunto con D.P.G.P. 6-78 leg. del 26 marzo 1998, come modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. n. 36-108 leg. del 26 novembre 1998, concernente «Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti», ai sensi del quale si ritiene che il presente provvedimento vada attribuito alla competenza della Giunta provinciale;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

Delibera:

1) di riattivare, per quanto esposto in premessa, la procedura di liquidazione coatta della «Società Pescatori dilettanti di Condino - Cimego-Castello e Brione.

Societa cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione coatta con sede in Condino, gia sciolta con deliberazione della Giunta regionale n. 926 di data 18 luglio 1975, nominando quale commissario liquidatore il dott. Franco Piccinelli con studio in Mori, via della Terra Nera, 48/3, essendovi rapporti patrimoniali da definire;

2) di dare atto che al commissario liquidatore competono i compensi e i rimborsi spese che saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza»;

3) di disporre che il patrimonio che dovesse eventualmente residuare dalla procedura di liquidazione coatta, venga devoluto al Fondo mutualistico provinciale istituito ai sensi dell'art. 31-*quater* della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e ss. mm.;

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Trento, 21 aprile 2006

Il presidente: DELLAI

06A04716

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Santissimo Rosario, in Las Plassas

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta la Confraternita del Santissimo Rosario, con sede in Las Plassas (Cagliari).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A04788

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Santissimo Sacramento, in Las Plassas

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta la Confraternita del Santissimo Sacramento, con sede in Las Plassas (Cagliari).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A04789

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita dei Beati Morti, in Avella

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta la Confraternita dei Beati Morti, con sede in Avella (Avellino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A04790

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Nome di Gesù, in Avella

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Nome di Gesù, con sede in Avella (Avellino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A04791

Riconoscimento civile della personalità giuridica al Seminario di Civita Castellana, in Civita Castellana

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 2006, viene riconosciuta la personalità giuridica civile al Seminario di Civita Castellana, con sede in Civita Castellana (Viterbo).

06A04792

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Parrocchia del Beato Giovanni Tavelli da Tossignano, Vescovo, in Ferrara.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 2006, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia del Beato Giovanni Tavelli da Tossignano, Vescovo, con sede in Ferrara.

06A04794

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Comunità Evangelica Luterana di Sicilia, in Tremestieri Etneo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 2006, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Comunità Evangelica Luterana di Sicilia, con sede in Tremestieri Etneo (Catania).

06A04795

Assunzione della nuova denominazione della Parrocchia di Nostra Signora di Lourdes in Campi, in Genova

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 2006, la Parrocchia di Nostra Signora di Lourdes in Campi, con sede in Genova ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia di «Nostra Signora di Lourdes e Santa Bernadette», con sede in Genova.

06A04793

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Advantix Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg».

Provvedimento n. 68 del 27 aprile 2006

Specialità medicinale per uso veterinario: ADVANTIX SPOT-ON PER CANI OLTRE 10 KG FINO A 25 KG:

blister 1 pipetta da 2,5 ml - A.I.C. n. 103628018;

blister da 2 pipette da 2,5 ml - A.I.C. n. 103628020;

blister da 3 pipette da 2,5 ml - A.I.C. n. 103628032;

blister da 4 pipette da 2,5 ml - A.I.C. n. 103628044;

blister da 6 pipette da 2,5 ml - A.I.C. n. 103628057.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130 - codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - estensione indicazioni terapeutiche.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche.

Il punto 4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione del sommario delle caratteristiche del prodotto è ora il seguente: «Omissis ... o per quattro settimane (Culex pipiens) e contro la mosca cavallina (Stomoxys calcitrans) per quattro settimane;

flebotomi:

phlebotomus papatasi: due settimane;

phlebotomus perniciosus: tre settimane;

zanzare:

aedes aegypti: due settimane;

culex pipiens: quattro settimane;

mosche:

stomoxys calcitrans: quattro settimane.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

06A04754

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Advantix Spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg».

Provvedimento n. 69 del 27 aprile 2006

Specialità medicinale per uso veterinario: ADVANTIX SPOT-ON PER CANI OLTRE 4 KG FINO A 10 KG:

blister 1 pipetta da 1 ml - A.I.C. n. 103626014;

blister da 2 pipette da 1 ml - A.I.C. n. 103626026;

blister da 3 pipette da 1 ml - A.I.C. n. 103626038;

blister da 4 pipette da 1 ml - A.I.C. n. 103626040;

blister da 6 pipette da 1 ml - A.I.C. n. 103626053.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130 - codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - estensione indicazioni terapeutiche.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche.

Il punto 4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione del sommario delle caratteristiche del prodotto è ora il seguente: «Omissis ... o per quattro settimane (Culex pipiens) e contro la mosca cavallina (Stomoxys calcitrans) per quattro settimane;

flebotomi:

phlebotomus papatasi: due settimane;

phlebotomus perniciosus: tre settimane;

zanzare:

aedes aegypti: due settimane;

culex pipiens: quattro settimane;

mosche:

stomoxys calcitrans: quattro settimane.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

06A04753

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Advantix Spot-on per cani fino a 4 kg».

Provvedimento n. 70 del 27 aprile 2006

Specialità medicinale per uso veterinario: ADVANTIX SPOT-ON per cani fino a 4 kg:

blister 1 pipetta da 0,4 ml - A.I.C. n. 103629010;

blister da 2 pipette da 0,4 ml - A.I.C. n. 103629022;

blister da 3 pipette da 0,4 ml - A.I.C. n. 103629034;

blister da 4 pipette da 0,4 ml - A.I.C. n. 103629046;

blister da 6 pipette da 0,4 ml - A.I.C. n. 103629059.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130 - codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - estensione indicazioni terapeutiche.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche.

Il punto 4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione del sommario delle caratteristiche del prodotto è ora il seguente: «Omissis ... o per quattro settimane (Culex pipiens) e contro la mosca cavallina (Stomoxys calcitrans) per quattro settimane;

flebotomi:

phlebotomus papatasi: due settimane;

phlebotomus perniciosus: tre settimane;

zanzare:

aedes aegypti: due settimane;

culex pipiens: quattro settimane;

mosche:

stomoxys calcitrans: quattro settimane.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

06A04752

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Advantix Spot-on per cani oltre 25 kg».

Provvedimento n. 71 del 27 aprile 2006

Oggetto: specialità medicinale per uso veterinario: ADVANTIX SPOT-ON per cani oltre 25 kg:

blister 1 pipetta da 4 ml - A.I.C. n. 103627016;

blister da 2 pipette da 4 ml - A.I.C. n. 103627028;

blister da 3 pipette da 4 ml - A.I.C. n. 103627030;

blister da 6 pipette da 4 ml - A.I.C. n. 103627042;

blister da 4 pipette da 4 ml - A.I.C. n. 103627055.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130 - codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - estensione indicazioni terapeutiche.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche.

Il punto 4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione del sommario delle caratteristiche del prodotto è ora il seguente: «Omissis ... o per quattro settimane (Culex pipiens) e contro la mosca cavallina (Stomoxys calcitrans) per quattro settimane;

flebotomi:

phlebotomus papatasi: due settimane;

phlebotomus perniciosus: tre settimane;

zanzare:

aedes aegypti: due settimane;

culex pipiens: quattro settimane;

mosche:

stomoxys calcitrans: quattro settimane.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

06A04751

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Terramicina Long Acting».

Provvedimento n. 72 del 27 aprile 2006

Specialità medicinale per uso veterinario: TERRAMICINA LONG ACTING.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100088018;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100088020;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100088032;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100088044.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale in Borgo San Michele (Latina) s.s. 156 km 50 - codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - aggiunta stio produzione.

Si autorizza l'aggiunta del seguente sito per la produzione per il prodotto finito: Laboratorio Pfizer Ltda. - Av. Monteiro Lobato 2270 - Guarulhos - SP (Brasile). Le operazioni di controllo dei lotti in Europa saranno effettuate dall'officina Pfizer PGM - Amboise - Pocé sur Cisse (Francia).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 73 del 27 aprile 2006

Specialità medicinale per uso veterinario: TERRAMICINA LONG ACTING nelle confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100088018;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100088020;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100088032;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100088044.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale in Borgo San Michele (Latina) s.s. 156 km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - modifica delle condizioni di stabilità e validità dopo prima apertura.

Si autorizza la modifica delle condizioni di stabilità che è ora la seguente:

validità: 24 mesi in confezione integra conservato ad una temperatura non superiore a 30ºC.

Dopo la prima apertura consumare entro ventotto giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04749-06A04748

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis AE 1143».

Provvedimento n. 74 del 27 aprile 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS AE 1143.

Confezioni:

flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101861021;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101861033.

Titolare A.I.C.: Intervet International sita in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7, codice fiscale n..01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA n. 41 a - richiesta nuova confezione.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, l'immissione in commercio della seguente nuova confezione destinata ai polli: flacone da 500 dosi - A.I.C. n. 101861045.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04747

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Gumboro D78».

Provvedimento n. 75 del 27 aprile 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «NOBILIS GUMBORO D78» nelle confezioni:

1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101894020;

1 flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101894044;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101894057.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: nuove confezioni prodotto finito.

È autorizzata la variazione tipo IB concernente l'immissione in commercio delle nuove confezioni della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, in aggiunta alle confezioni precedentemente autorizzate, e precisamente:

1 flacone da 10000 dosi - A.I.C. n. 101894083;

10 flaconi da 10000 dosi - A.I.C. n. 101894095.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04746

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Gallimune 407 ND+IB+EDS+ART».

Provvedimento n. 76 del 27 aprile 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «GALLIMUNE 407 ND+IB+EDS+ART» - A.I.C. n. 103714.

Titolare: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16, codice fiscale n. 00221300288.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0229/001.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA n. 8b - aggiunta officina rilascio lotti.

Si autorizza, limitatamente alle vendite destinate al mercato italiano, l'effettuazione delle operazioni di rilascio dei lotti (escluso il controllo) anche presso l'officina Merial sita in Noventa Padovana (Padova).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04745

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gallimune 407 ND+IB+EDS+ART».

Provvedimento n. 77 del 27 aprile 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «GALLIMUNE 407 ND+IB+EDS+ART» - A.I.C. n. 103714.

Titolare: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16, codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA n. 7a - aggiunta officina confezionamento secondario.

Si autorizza, limitatamente alle vendite destinate al mercato italiano, l'effettuazione delle operazioni di confezionamento secondario del vaccino anche presso l'officina Merial sita in Noventa Padovana (Padova).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04744

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ivogell»

Provvedimento n. 87 del 9 maggio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario: IVOGELL nelle confezioni:

flacone 50 ml - A.I.C. n. 102081015;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102081027.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: «Line Extentions»: nuova specie animale.

È autorizzata la variazione di tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'estensione d'uso alla specie suina con tempi di sospensione per le carni di ventiquattro giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04750

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 38444 del 19 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981 e n. 62/2001 della La Provincia di Como Editoriale S.p.a., con sede in Como, unità di Como, per il periodo dal 1° ottobre 2005 al 31 marzo 2006.

Con decreto n. 38446 del 19 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della San Marciano di Lucentini S. & C., Società in accomandita semplice con sede in Civita Castellana (Viterbo), unità di Civita Castellana (Viterbo), per il periodo dal 2 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38447 del 19 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Metalloceramica Vanzetti S.r.l., con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 2 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38448 del 19 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Cooperativa Tessile di Soci - Società cooperativa a responsabilità, con sede in Bibbiena (Arezzo), unità di Bibbiena (Arezzo), per il periodo dal 1° febbraio 2005 al 9 giugno 2005.

Con decreto n. 38449 del 19 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Selital S.p.a., con sede in Bologna, unità di Carini (Palermo), per il periodo dal 2 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38450 del 19 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Git Lanificio del Casentino S.p.a., con sede in Bibbiena (Arezzo), unità di Bibbiena (Arezzo), per il periodo dal 1° febbraio 2005 al 9 giugno 2005.

Con decreto n. 38451 del 19 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della I.M.A. Industria Meccanica di Arosio S.p.a., con sede in Arosio (Como), unità di Arosio (Como), per il periodo dal 14 novembre 2005 al 13 novembre 2006.

Con decreto n. 38452 del 19 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Borri S.p.a. con sede in Bibbiena (Arezzo), unità di Bibbiena (Arezzo), per il periodo dal 12 dicembre 2005 all'11 dicembre 2006.

Con decreto n. 38453 del 19 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Fabbri Cam Divisione Industria S.r.l., con sede in Rocca San Casciano (Forlì-Cesena), unità di Rocca San Casciano (Forlì-Cesena), per il periodo dal 1° novembre 2005 al 31 ottobre 2006.

Con decreto n. 38454 del 19 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Moncart S.r.l., con sede in Verona, unità di Persico Dosimo (Cremona), per il periodo dal 18 luglio 2005 al 17 gennaio 2006.

Con decreto n. 38455 del 19 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Marzotto S.p.a., con sede in Milano, unità di Schio (Vicenza), per il periodo dal 5 dicembre 2005 al 4 dicembre 2006.

Con decreto n. 38456 del 19 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l., con sede in Sumirago (Varese), unità di Sumirago (Varese), per il periodo dal 19 dicembre 2005 al 18 dicembre 2006.

Con decreto n. 38457 del 19 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Cosipa S.r.l., con sede in Siracusa, unità di Priolo Gargallo (Siracusa), per il periodo dal 4 aprile 2005 al 1° aprile 2006.

Con decreto n. 38458 del 19 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Lavorazione Legnami S.p.a., con sede in Casaletto Ceredano (Cremona), unità di Casaletto Ceredano (Cremona), per il periodo dal 16 gennaio 2006 al 15 gennaio 2007.

Con decreto n. 38459 del 19 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Industria Tessile Gulì S.r.l., con sede in Palermo, unità di Carini (Palermo), per il periodo dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 38460 del 19 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della I.B.C. Industria Bustese Calze S.p.a., con sede in Busto Arsizio (Varese), unità di Busto Arsizio (Largo Ticino) (Varese), Busto Arsizio (Via B. Powell) (Varese), per il periodo dal 1° febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 38461 del 19 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Aster Associate Termoimpianti S.p.a., con sede in Vimodrone (Milano), unità di Vimodrone (Milano), per il periodo dal 7 novembre 2005 al 6 maggio 2006.

Con decreto n. 38462 del 19 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Olimpias S.p.a., con sede in Ponzano Veneto (Treviso), unità di Cassano Magnago (Varese), per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38463 del 19 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Polipack S.r.l., con sede in Marsala (Trapani), unità di Marsala (Trapani), per il periodo dal 1° novembre 2005 al 30 aprile 2006.

Con decreto n. 38464 del 19 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Lanier Italia S.p.a., con sede in Milano, unità di Firenze, Genova, Napoli, Padova, Roma, Segrate (Milano), per il periodo dal 18 novembre 2005 al 17 novembre 2006.

Con decreto n. 38465 del 19 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Co.Ge.Co. S.p.a., con sede in Belpasso (Catania), unità di Belpasso (Catania), per il periodo dal 12 dicembre 2005 all'11 dicembre 2006.

Con decreto n. 38466 del 19 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Aeternum S.p.a., con sede in Prevalle (Brescia), unità di Prevalle (Brescia), per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38467 del 19 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Astigiana Ammortizzatori S.r.l., con sede in Portacomaro (Asti), unità di Asti, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006.

Con decreto n. 38468 del 19 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tognoli Lorenzo ditta individuale, con sede in Bariano (Bergamo), unità di Bariano (Bergamo), per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38469 del 19 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della P.M.C. di Monsi Plebani S.r.l., con sede in Erbusco (Brescia), unità di Erbusco (Brescia), per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38470 del 19 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Kartos Cartotecnica Toscana Montecatini S.p.a., con sede in Montecatini Terme (Pistoia), unità di Montecatini Terme (Pistoia), per il periodo dal 5 dicembre 2005 al 4 dicembre 2006.

Con decreto n. 38471 del 19 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Bassetti S.p.a., con sede in Milano, unità di Rescaldina (Milano), per il periodo dal 1° febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 38472 del 19 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ilca S.r.l., con sede in Parma, unità di Noceto (Parma), per il periodo dal 17 novembre 2005 all'11 novembre 2006.

Con decreto n. 38474 del 24 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Filodoro Calze S.p.a., con sede in Casalmoro (Mantova), unità di Casalmoro (Mantova), per il periodo dal 26 aprile 2005 al 25 aprile 2006.

Con decreto n. 38475 del 24 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Sorgenti San Paolo S.p.a., con sede in Roma, unità di Apecchio (Pesaro e Urbino), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 1° novembre 2005.

Con decreto n. 38476 del 24 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Appel Elettronica S.r.l., con sede in Torino, unità di Moncalieri (Torino) e Roma, per il periodo dal 20 gennaio 2006 al 19 gennaio 2007.

Con decreto n. 38477 del 24 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Cartiera Pirinoli S.r.l., con sede in Roccavione (Cuneo), unità di Roccavione (Cuneo), per il periodo dal 23 dicembre 2005 al 22 dicembre 2006.

Con decreto n. 38478 del 24 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Laurenzi S.r.l., con sede in Sant'Egidio Alla Vibrata (Teramo), unità di Sant'Egidio Alla Vibrata (Teramo), per il periodo dal 1º novembre 2005 al 31 ottobre 2006.

Con decreto n. 38479 del 24 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Manifattura di Valle Brembana S.p.a., con sede in Zogno (Bergamo), unità di Zogno (Bergamo), per il periodo dal 9 gennaio 2006 all'8 gennaio 2007.

Con decreto n. 38480 del 24 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Linificio e Canapificio Nazionale S.p.a., con sede in Milano, unità di Villa D'Almè (Bergamo), per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38481 del 24 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Tecnologie Porcellane Mediterranee S.r.l., con sede in Rapino (Chieti), unità di Rapino (Chieti), per il periodo dal 3 gennaio 2006 al 2 gennaio 2007.

Con decreto n. 38482 del 24 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Santamaria Manutenzioni Navali ed Industriali S.r.l., con sede in Genova, unità di: Genova, La Spezia e Livorno, per il periodo dal 1º dicembre 2005 al 30 novembre 2006.

Con decreto n. 38483 del 24 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Double One S.p.a., con sede in Milano, unità di: Bari, Bergamo, Cervignano del Friuli (Udine), Cinisello Balsamo (Milano), Gallarate (Varese), Genova, Milano, Pisa, San Martino Siccomario (Pavia), Torino, Verona, Villorba (Treviso), per il periodo dal 29 giugno 2005 al 28 giugno 2006.

Con decreto n. 38484 del 24 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della C.E.L.I. Società cooperativa - Società cooperativa a responsabilità, con sede in Santa Ninfa (Trapani), unità di Santa Ninfa (Trapani), per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38485 del 24 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Becchetti Giacomo S.p.a., con sede in Brescia, unità di Lumezzane (Brescia), per il periodo dall'8 marzo 2005 al 7 marzo 2006.

06A04657

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Revoca dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo della società SEVECON Srl (Secur Veritas Controlli), in Monza.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 5 maggio 2006, vista la delibera assunta in data 9 marzo 2006 con la quale la Società SEVECON Srl (Secur Veritas Controlli) - con sede in via G.B. Stucchi, 64 - 20052 Monza (Milano) è stata posta in liquidazione è revocata l'abilitazione già concessa alla medesima società con decreto ministeriale 23 dicembre 2002 a svolgere attività di verifica per gli impianti elettrici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001.

06A04780

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica in materia di rilascio e rinnovo di licenze di pilotaggio

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del consiglio di amministrazione del 2 marzo 2006 è stata adottata la 5ª edizione della «Regolamentazione tecnica in materia di rilascio e rinnovo di licenze di pilotaggio».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Direzione politiche di sicurezza e ambientali, sita in viale Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

06A04778

Certificato di operatore aereo per imprese di trasporto aereo

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del consiglio di amministrazione del 30 marzo 2006 è stata adottata la 6ª edizione del regolamento «Certificato di operatore aereo per imprese di trasporto aereo».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Direzione politiche di sicurezza e ambientali, sita in viale Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

06A04779

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 21 febbraio 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Organizzazione degli uffici cassa delle amministrazioni dello Stato sulla base di procedure amministrative informatizzate». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 2006).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 2006, alla pagina 45, seconda colonna, all'art. 9, comma 5, dove è scritto: «5. L'amministrazione mette a disposizione dei dipendenti strumenti adeguati ai fini *opportuni criteri di sicurezza, anche di accedere al medesimo sito* attraverso la rete Internet.», leggasi: «5. L'amministrazione mette a disposizione dei dipendenti strumenti adeguati ai fini *dell'accesso alla rispettiva casella di posta elettronica, consentendo, ove necessario, di accedervi anche* attraverso la rete Internet.».

06A04870

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-116) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: *(di cui spese di spedizione € 219,04)* *(di cui spese di spedizione € 109,52)*	- annuale - semestrale	€ **400,00** € **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: *(di cui spese di spedizione € 108,57)* *(di cui spese di spedizione € 54,28)*	- annuale - semestrale	€ **285,00** € **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: *(di cui spese di spedizione € 19,29)* *(di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale - semestrale	€ **68,00** € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: *(di cui spese di spedizione € 41,27)* *(di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale - semestrale	€ **168,00** € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: *(di cui spese di spedizione € 15,31)* *(di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale - semestrale	€ **65,00** € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: *(di cui spese di spedizione € 50,02)* *(di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale - semestrale	€ **167,00** € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: *(di cui spese di spedizione € 344,93)* *(di cui spese di spedizione € 172,46)*	- annuale - semestrale	€ **780,00** € **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: *(di cui spese di spedizione € 234,45)* *(di cui spese di spedizione € 117,22)*	- annuale - semestrale	€ **652,00** € **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 5 2 0 *

€ 1,00